



ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCO IMPOSIMATO"

Via Roma, 14-81024 Maddaloni

Tel.0823-434138 fax.0823/408842

Cod.mecc.CEIC8AN00R

e.mail:ceic8an00r@istruzione.it

Pec :ceic8an00r@pec.istruzione.it

**AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE A.T.A.
AL D.S.G.A.
ALBO ON LINE
SITO WEB
SEDE**

Oggetto: Direttiva del D.S. in materia di vigilanza sugli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001

VISTO il D.lgs. 150/2009

VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;

VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti);

VISTO il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249)

VISTO il D. Lgs 81/2008, art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);

VISTA la L.107/2015, art.1, co.85.

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19/21;

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (DPR n.62/2013 – DPR 81/2023);

VISTO il T.U. Decreto legislativo n. 297/94;

VISTE le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e dal D. Lgs 75/2017.

Emana la seguente

DIRETTIVA

PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di

tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623)

1 -Vigilanza ed orario di servizio

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola 19-21.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Secondo l'art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

- Secondo l'Art. 44 co. 7 del C.C.N.L. 2019-21 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".
- L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- **I collaboratori scolastici** sono tenuti a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL vigente prevede che il collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare il reparto assegnato e a vigilare sugli alunni nel momento in cui si recano al bagno.
- Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (**arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione**). Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi impegnati nell'ora precedente dovranno effettuare il cambio il più brevemente possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.
- Gli alunni che si recano nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

- Durante **la refezione scolastica**, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.
- Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.
- Durante il **periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane** gli alunni, se previsto dai singoli avvisi emanati dalla scuola ed autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, si trattengono a scuola e sono affidati ai docenti incaricati delle relative attività; se non previsto dai singoli avvisi/bandi predisposti dalla scuola o non autorizzati alla permanenza a scuola terminano le lezioni antimeridiane con l'uscita dalla scuola e rientrano all'orario previsto per le attività pomeridiane.
- Durante il **periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio delle lezioni di strumento** gli alunni della prima ora pomeridiana si recano direttamente nell'aula di strumento e sono affidati al rispettivo docente ; **gli alunni delle ore successive , se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale**, si trattengono a scuola e sono affidati al docente di strumento; **se non autorizzati alla permanenza a scuola** terminano le lezioni antimeridiane con l'uscita dalla scuola e rientrano all'orario previsto per la lezione di strumento.

2 - Modalità di entrata ed uscita alunni ed accesso ai genitori

- Al fine di consentire che le operazioni d'ingresso degli allievi si svolgano con la massima celerità e sicurezza, è fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni, se non nei casi espressamente autorizzati dal D.S.
- Dall'ingresso fino alle aule gli studenti saranno vigilati dai collaboratori scolastici.
- Non è consentito l'ingresso degli alunni prima dell'orario previsto.
- Non è consentito ai genitori l'ingresso nella scuola durante l'orario di lezione, se non nelle ore di ricevimento docenti o di ricevimento del Dirigente Scolastico o di accesso negli uffici di segreteria; qualsiasi comunicazione , avviso o richiesta di consegna materiali rivolto ai propri figli sarà ricevuto dal personale collaboratore scolastico **al piano terra** ed inoltrato appena possibile.
- Ogni accesso dei genitori all'edificio scolastico dovrà avvenire **dall'ingresso principale**, dove i collaboratori al piano terra annoteranno l'ingresso e rilasceranno autorizzazione per i piani superiori.
- Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata, **previa autorizzazione del DS o di un suo collaboratore all'uopo delegato**. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita su apposito registro situato presso i collaboratori scolastici del piano . Superati i 3 permessi di entrata/uscita l'autorizzazione sarà rilasciata direttamente dal Dirigente scolastico. In ogni caso non è consentita l'uscita anticipata nei 30 minuti che precedono l'orario di uscita regolare se non per documentati motivi .
- I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita predisposta , **rispettando il piano di uscite scansionate predisposto dal D.S per motivi di sicurezza, esposto all'Albo, al sito WEB ed al portone esterno della scuola**.
- Al fine di consentire che le operazioni di uscita si svolgano con la massima celerità e sicurezza, **i genitori sono tenuti a non accalcarsi davanti all'uscita ed a rispettare il piano di uscite scansionate predisposto dal D.S per motivi di sicurezza, esposto all'Albo, al sito WEB ed al portone esterno della scuola**.

- I docenti si assicureranno di essere seguiti dall'intera classe e affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. In caso di delega il genitore/affidatario deve compilare il modulo fornito dalla scuola. In tal caso, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria . A tal fine agli insegnanti viene fornito l'elenco dei soggetti delegati .
- I genitori potranno autorizzare il proprio figlio , **frequentante la Scuola Secondaria di primo grado** , all'uscita autonoma compilando l'apposito modello fornito dalla scuola. A tal fine agli insegnanti viene fornito l'elenco degli alunni autorizzati .**In nessun caso tale autorizzazione potrà essere utilizzata per le uscite anticipate**, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane.
- I collaboratori scolastici regoleranno il deflusso verso l'esterno.
- Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, informeranno il personale amministrativo che contatterà la locale Stazione dei carabinieri o i vigili urbani per la consegna del minore.
- I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

3 – Vigilanza in caso di assenza del personale docente.

I docenti devono tempestivamente **comunicare eventuali ritardi ovvero la propria assenza** agli Uffici di Segreteria .

Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuabile nelle figure dei collaboratori del DS e nella responsabile dell'infanzia. Costoro, all'inizio delle lezioni debbono accertarsi presso gli Uffici di segreteria di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S.

La sostituzione dei colleghi assenti è regolamentata come segue:

- Sostituzione ad opera dei docenti tenuti al recupero delle ore di permesso breve
- Sostituzione ad opera del docente con ore di disponibilità/potenziamento , privilegiando il seguente ordine – docenti della stessa classe/sezione, della stessa disciplina, altri docenti (ove possibile si seguirà un criterio di rotazione)
- Sostituzione ad opera del docente disponibile ad effettuare ore eccedenti fino a concorrenza del monte ore a disposizione
- Sostituzione, ad opera del docente di sostegno qualora l'alunno affidato sia assente
- Sostituzione ad opera del docente curriculare in caso di compresenza del docente di sostegno.
- In situazioni di eccezionalità ed urgenza si provvederà al potenziamento numerico degli alunni collocandoli in altre classi privilegiando l'allocazione in classi parallele e comunque considerando la capienza massima delle aule in questione.

4 - Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i famigliari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (**n° tel. 118**).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;

- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune.

Al fine di garantire l'effettività delle misure previste nella presente direttiva, il D.S.G.A. predisporrà le misure organizzerà per il personale A.T.A e per i collaboratori scolastici .

**TUTTI I SOGGETTI IN INDIRIZZO SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLE
SUDDETTE PRESCRIZIONI**

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Annalisa Lombardi
Documento firmato digitalmente